



SETTORE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA`  
ACQUE, STRADE ED EDILIZIA COMUNALE

**PROGETTO:**

**ACCORDO QUADRO PER  
LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLE FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE  
DEL COMUNE DI COMO**

**triennio 2018-2020**

**SCHEMA ACCORDO QUADRO**

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.  
Ing. Ciro Di Bartolo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Donatello Ghezzi

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLE FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL COMUNE DI COMO  
triennio 2018-2020**

**SCHEMA ACCORDO QUADRO**

**Premesso che:**

- a) Il Comune di Como, al fine di garantire la funzionalità e la pulizia delle fontane ornamentali e fontanelle deve valutare e programmare gli interventi manutentivi in maniera unitaria ed organica - comprendendo anche servizi occorrenti alla loro efficienza – attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare il regolare funzionamento degli impianti;
- b) Mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria si assicura inoltre continuità del funzionamento delle fontane ornamentali e fontanelle, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno quando il maggiore afflusso di cittadini e turisti nelle vie della città, garantisce la fruizione di acqua dalle fontanelle mantendo decoro all'immagine della città;

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_ a firma del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Servizi per la Città, Acque, Strade ed Edilizia Comunale e per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso unico sull'elenco prezzi parte integrante del progetto per "**Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane ornamentali e fontanelle del Comune di Como – triennio 2018/2020**", per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per un importo di Euro \_\_\_\_\_,00 (...../00), più IVA in misura di legge;

- in esito esperimento della procedura di gara, con verbale prot. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, è stata proposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro all'Impresa / Ditta \_\_\_\_\_ con il ribasso unico del \_ % ( \_\_\_\_\_ percento) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara e che conseguentemente lo sconto praticato dall'operatore economico, sull'elenco prezzi ha determinato un corrispondente aumento della disponibilità economica per il servizio di manutenzione fino alla concorrenza dell'importo pari a ..... iva compresa

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_\_ a firma del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Servizi per la città, Acque, Strade ed Edilizia Comunale e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa/ditta \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016;

- con nota dd. \_\_\_\_\_ è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
- occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto di Accordo Quadro con l'impresa/ditta aggiudicataria;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordamente dato atto, nel relativo verbale d.d. , conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione delle prestazioni, di volta in volta disposte con appositi contratti applicativi (ordini di servizio), nei quali saranno precisati l'oggetto delle prestazioni, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

tra il Comune di Como, rappresentato dal dott. Donatello Ghezzi, Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Servizi per la città, Acque, Strade ed Edilizia Comunale, domiciliato agli effetti del presente atto in Comune di Como Via Vittorio Emanuele II, 97, il quale interviene nella sottoscrizione del presente atto e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa/ditta \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, più avanti detta anche "appaltatore", nella persona dell'Amministratore Unico, sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ 19\_\_ (millenovecento \_\_\_\_\_) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa/ditta stessa,

**si conviene e si stipula il seguente**

### **ACCORDO QUADRO**

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi/ordini di servizio/lavoro

per la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.

La natura dei lavori da eseguire rientra nella tipologia "lavori impiantistici" che, per analogia, si identifica in quelli descritti nella categoria prevalente **OS3 (impianti idrico-sanitari), classifica I°(per importi fino a 258.000,00 + il 20%= 309.600,00)**

Il Comune di Como, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione mediante specifici eventuali ordini di servizio/contratti applicativi emessi/stipulati di volta in volta in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, sulla base dell'offerta formulata mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara. Per tutto quanto non attualmente ricompreso nell'Elenco Prezzi allegato si farà riferimento al:

- LISTINO CAMERA DI COMMERCIO COMUNE DI MILANO anno 2017,
- ELENCO PREZZI COMUNE DI MILANO anno 2017, con lo stesso sconto offerto in gara.

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio/lavoro deve avvenire della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo, da affidarsi sulla base di appositi Ordini di servizio/contratti applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto a titolo orientativo e non esaustivo.

L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i servizi/lavori, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizi/lavori completamente compiuti secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio/contratti applicativi.

Per gli appalti specifici non è previsto un impegno minimo; è per contro stabilito un importo massimo pari a € 500.000,00.

**L'Accordo Quadro è, altresì esteso automaticamente anche a tutti i nuovi impianti di fontane ornamentali e/o fontanelle pubbliche, realizzate e/o acquisite dall'Amministrazione Comunale di Como, durante il periodo dell'Accordo, senza che l'Operatore Economico possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.**

### **Articolo 3 - Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti applicativi / ordini di servizio**

Fanno parte del presente Accordo e sono allegati allo stesso:

- allegato sub. 1: Relazione Tecnica;
- allegato sub. 2: Elenco fotografico fontane ornamentali e fontanelle "allegato A"
- allegato sub. 3: Elenco Prezzi
- allegato sub. 4: Capitolato Speciale d'Appalto
- allegato sub. 5: Schema di Accordo Quadro
- allegato sub. 6: Schema di Lettera Commerciale
- allegato sub. 7: Schema di Ordine di Servizio/Lavoro

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.  
Fan parte dell'accordo il ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente Accordo Quadro, ancorché formalmente non allegato al medesimo, il Piano Operativo di Sicurezza e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che verrà redatto, se necessario, per ciascun intervento richiesto tramite ordine di servizio.

#### **Articolo 4 – Interpretazione**

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con l'accordo ed i contratti applicativi dello stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### **Articolo 5 – Ammontare dell'Accordo Quadro**

Il valore massimo dell'Accordo Quadro rappresentativo del quantitativo degli ordini di servizio/contratti applicativi che verranno stipulati nei periodi di durata dello stesso Accordo è pari, ad € 180.000,00 compreso I.V.A.

**La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo, che è meramente presuntivo.**

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di servizio/contratti applicativi esecutivi del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, che verranno di volta in volta stimati dalla Stazione Appaltante all'atto dell'affidamento dei singoli ordini di servizio/contratti applicativi, in misura di legge.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori manutentivi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio/contratti applicativi dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti specifici medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 6 - Tipo di appalto**

Il presente accordo ed i contratti applicativi sono relativi ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo dei contratti applicativi può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

#### **Articolo 7 - Modifiche e Varianti**

Le modifiche dei contratti applicativi in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 8 - Liquidazione dei corrispettivi**

Secondo quanto previsto all'art. 60 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento dei lavori avverrà con cadenza semestrale a seguito di regolare esecuzione di quanto di volta in volta commissionato, documentato dalle notazioni contabili redatte dall'Appaltatore e vistate dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta d'acconto dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Direttore Lavori del certificato di ultimazione dell'appalto, previo rilascio del DURC.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 10 – Subappalto**

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato dall'Ente. Il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il 30% del valore del contratto.

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'appaltatore deve indicare, nella dichiarazione allegata all'offerta, i lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180."

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105.

### **Art. 11 - Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione del 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

## **Articolo 12 - Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs n.50/2016 l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di € 500.000,00;

## **Articolo 13 - Durata dell'Accordo Quadro**

**Il presente Accordo Quadro ha durata di giorni 1095**, con decorrenza dalla data della relativa sottoscrizione, eventualmente prorogabile per non oltre 3 mesi.

L'accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintanto che l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito ordine di servizio applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa.

Prima dell'inizio del servizio/lavoro l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori prestazioni, ma potranno essere regolarmente eseguite e concluse quelle già validamente affidate.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni richieste con contratti applicativi emessi dall'amministrazione, esso si intenderà prorogato del solo tempo previsto dal contratto applicativo per l'esecuzione del relativo intervento.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovrà procedere con le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n.50/2016 di incrementare la prestazione oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del limite del quinto sull'importo di contratto.

## **Articolo 14 - Definizione dei singoli interventi**

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno affidate sulla base delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio/contratti applicativi.

### **Articolo 15 - Modalità di affidamento dei singoli interventi - Ordini di servizio/contratti applicativi**

L'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si è concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi Ordini di Servizio/ contratti applicativi, disposti dal Direttore dei Lavori (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli interventi, da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.

Negli ordini di servizio/lavoro, che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:

- indirizzo ed esatta ubicazione dell'intervento;
- caratteristiche presunte delle prestazioni da eseguire;
- la durata stimata ;
- il termine di esecuzione con indicazione del grado d'urgenza;

Gli ordinativi saranno inviati all'affidatario secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo, in particolare agli articoli 17 e 21.

### **Articolo 16 – Penali**

Qualora l'Appaltatore non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni di contratto ovvero non le esegua con le modalità e la tempistica prevista, sarà applicata una penale in ragione della gravità dell'inadempimento.

Qualora le prestazioni siano eseguite in modo inadeguato e previa contestazione, l'Ente potrà pretendere all'Appaltatore la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi stabiliti.

Qualora l'Appaltatore, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al contratto, l'Ente potrà ricorrere a terzi per lo svolgimento dei lavori addebitando a titolo di penale all'Appaltatore i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione.

### **Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Articolo 18 - Provvedimenti in caso di fallimento o morte del titolare**

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. La stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Il Comune di Como ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### **Articolo 19 - Risoluzione per inadempimento**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'accordo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

Ipotesi di risoluzione:

L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione dell'appalto in oggetto alla data stabilita;
- b. frode nell'esecuzione del servizio affidato;
- c. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- d. applicazione di penali che cumulativamente raggiungono il 10% dell'importo contrattuale;
- e. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- f. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- g. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Como;
- h. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- i. subappalto non autorizzato;
- j. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";

k. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;

l. qualora si dia avvio di consegna anticipata e non si addivenga alla stipula del contratto nei tempi stabiliti all'art.10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. per cause imputabili all'affidatario riconducibili ad una condotta connotata da inadempimento alle disposizioni del presente C.S.. L'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed a consultare il secondo concorrente in graduatoria.

m. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Como tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016, il Comune di Como si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Articolo 20 - Recesso**

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Comune di Como si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con P.E.C..

In tal caso il Comune di Como sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Settore Competente.;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Como.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.

### **Articolo 21 - Sospensione**

L'Esecutore non può sospendere il corso del servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Como.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. Il Responsabile Unico del procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione del servizio per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa dello stesso. La sospensione è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 22 - Verifiche e Controlli**

L'Amministrazione, nella persona del Direttore Lavori, esplica funzioni di vigilanza attraverso la verifica e il controllo di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Ciò ha lo scopo di verificare lo svolgimento del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita in contratto. La vigilanza potrà avvenire mediante verifiche ispettive sul posto e senza obbligo di preavviso, oltre che mediante la verifica della documentazione prodotta ad ogni intervento. Pertanto ciascun intervento andrà supportato dal rilascio del rapporto di intervento a firma dell'esecutore e sottoscritto per ricevuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I rapporti di intervento dovranno essere rilasciati in duplice copia, una inviata al Direttore dell'esecuzione del contratto, l'altra trattenuta dall'esecutore.

### **Articolo 23 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'Appaltatore si obbliga:

-assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro;

-ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata;

-a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;

-a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

### **Articolo 24 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti del Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo.

### **Articolo 25 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

La ditta, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Como" approvato con D.G.C. n°108 del 9 aprile 2014.

La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Como, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Articolo 26 – Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra Il Comune di Como e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Como. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

### **Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione dell'appalto.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

### **Articolo 29 - Approvazione in forma specifica**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente il presente atto, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante la sottoscrizione, anche in forma digitale, apposta al presente atto.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale \_\_\_\_\_

firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)